DISPOSIZIONI GENERALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Agg. n°	Approvato il	Da (Organo dirigente)	Variazioni riportate rispetto alla precedente versione
00	25/09/2026	Amministratore unico	Nuova edizione del Modello

F.G. NOLEGGI SRL
C.F. 10146251219 – Via Giovanni Berta n. 133 – 86170 Isernia (IS)
www.fgnoleggi.it

Sommario

A. PANORAMICA DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE. 3

B. REATI PRESUPPOSTO 4

C. LINEE GUIDA 16

D. L'ENTE 17

E. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO 18

F. ATTIVITÀ SENSIBILI. 19

G. L'ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI. REATI CONFIGURABILI IN CONCRETO. 29

H. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO 49

I. ORGANISMO DI VIGILANZA 50

L. SISTEMA DISCIPLINARE. 55

M. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 57

N. CONTROLLI E SISTEMA DELLE PROCEDURE IN SINTESI: 57

A. PANORAMICA DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE.

Il d.lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato o che abbiano dimostrato un interesse nella loro commissione.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria: per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Giova precisare che quando ci si riferisce alla commissione di reati, che ovviamente devono essere realizzati da una o più persone fisiche, ci si riferisce non genericamente a qualsiasi reato, ma soltanto a quei reati previsti specificamente dal d. lgs. n. 231/2001, agli artt. 24 e ss; catalogo di reati soggetto a continue aggiunte e modifiche richiedendo un costante aggiornamento.

Gli artt. 6 e 7 del medesimo decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo (i "Modelli") idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti pena ivi considerati.*

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo interno all'ente* (ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- introdurre uno specifico sistema di segnalazione (c.d. Whistleblowing) che, dal 2024, dovrà operare in sinergia con l'omonimo strumento di segnalazione introdotto dal Decreto 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 r. come meglio specificato dall' art. 6, n°2-bis, infatti: I modelli 231 devono prevedere:

  a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite,

rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

È opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

B. REATI PRESUPPOSTO.

Qui esposti nell'ordine degli articoli 24 e ss decreto 231-2001. I medesimi reati sono indicati in maggior dettaglio nella parte speciale.

Ultimi provvedimenti di rilievo inseriti (aggiornato alla data del 10 dicembre 2024):

- **Legge n. 187 del 9 dicembre 2024.** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché' dei relativi procedimenti giurisdizionali (GU Serie Generale n.289 del 10-12-2024) Modifica testo Art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e modifica Art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) che hanno interessato l'Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01.

- **Legge di conversione n. 166 del 14 novembre 2024**. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (GU Serie Generale n.267 del 14-11-2024) Inserimento dell'Art. 181-bis e modifica al testo degli Artt. di codice penale 171-bis, 171-ter, 171-septies "Legge sulla protezione del diritto d'autore" facenti parte dell'Art. 25-novies del D. Lgs 231/01.

- **D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024.** Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (GU Serie Generale n.232 del 3-10-2024) Modifica al testo dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) e aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9. Abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024: Artt. 27, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 94 facenti parte dell'Art. 25-sexiesdecies del D. Lgs 231/01 Inserimento sempre nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise): Artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Creazione ed introduzione altresì di un nuovo reato (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).

- **Legge n. 6 del 22 gennaio 2024.** Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. Modifiche del testo del comma tre dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.lgs. 231/01.

- **Legge n. 206 del 27 dicembre 2023.** Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Modifica del testo dell'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231.

- **L. 137 del 9 ottobre 2023,** modificazione in sede di conversione del d.L. 105 del 10 agosto 2023, che ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto dell'art. 24, i reati di cui agli articoli 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) e 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).
  Ha inoltre modificato la disciplina dell'art. 25 octies-1, **con** la modifica del comma 3 e della rubrica, e l'introduzione del comma 2 bis che ora prevede espresso riferimento all'art.512-bis del c.p. ora sanzionato con pena pecuniaria da 250 a 600 quote (trasferimento fraudolento di valori) da cui l'aggiunta della relativa dizione in rubrica.

- **D. lgs. 19 del 2 marzo 2023.** Ha introdotto la lettera 5-ter nell'articolo 25-ter, che ora dispone: "*per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019\2121 la sanzione pecuniaria dal 50 a 300 quote*".

- **D. lgs. 156 del 4 ottobre 2022**: ha modificato l'art. 25-quindecies, introducendo il comma 1-bis che ora prevede una pena pecuniaria sino a 400 quote per i reati di cui agli articoli 4, 5 e 10-quater del D.lgs. 74 del 2000 in tema di reati tributari, quando "*sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro*".

- **L. 22 del 9 marzo 2022** (in vigore dal 23-3-2023). Ha introdotto nell'elenco dei reati presupposto gli articoli 25-*septies-decies* e 25-*duodevicies*, in tema di delitti contro il patrimonio culturale e in tema di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*sexies* c.p., e 518-*terdecies* c.p.)

- **D. lgs. 75 del 14 luglio 2020**. Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, (c.d. direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. (20G00091) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2020. Introduzione dell'art. 25-*sexdecies* in tema di contrabbando.

- **L. 3 gennaio 2019 n. 3,** (misure di contrasto dei reati contro la P.A.) in G.U., Serie generale, n° 13 del 16-01-2019.

- **L. 19 dicembre 2019, n. 157,** di conversione del d.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art.25 *quinquiesdecies* al d. lgs. 231/2001. Concernente la responsabilità per alcuni dei reati tributari disciplinati dal d. lgs. 74 del 2000.

*****

1. **(Art. 24, d. lgs. n. 231/2001). Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; frode nelle pubbliche forniture.**
   (Art. modificato L. 161 del 2017 e, dal d. lgs 75 del 2020, che ne ha anche parzialmente mutato la rubrica, e da ultimo, dalla L. 137 del 9 ottobre 2023).

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-ter c.p.);*
- *Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);*
- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*
- *Turbata libertà degli incanti* (353 c.p.). L. 137 del 9 ottobre 2023.
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.)* L. 137 del 9 ottobre 2023.

2. (Art. 24-*bis*, d. lgs. n. 231/2001). Delitti informatici e trattamento illecito di dati. [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008. Modificato dai D.Lgs. n.7 e n. 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e da Legge n.90 del 28 Giugno 2024].

- *Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.);*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.);*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);*
- *Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).*

3. (Art. 24-*ter*, d. lgs. n. 231/2001) Delitti di criminalità organizzata. [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023].

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];*
- *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);*

- *Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91);*
- *Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).*

4. **(Art. 25, d. lgs. n. 231/2001). Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione e abuso di ufficio. [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dalla Legge n.112 dell'8 agosto 2024].**

- *Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015];*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n.69/2015];*
- *Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);*
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater) [articolo aggiunto dalla L.n.190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015];*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);*
- *Pene per il corruttore (art. 321 c.p.),*
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);*
- *Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];*
- *Traffico di influenza illecite. (346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019];*
- *Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*

5. **(Art. 25-*bis*, d. lgs. n. 231/2001) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**
[articolo aggiunto dal d.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal d. lgs. 125/2016].

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*

- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).*

6. (Art. 25-*bis.1*, d. lgs. n. 231/2001). Delitti contro l'industria e il commercio. [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-quater c.p.).*

7. (Art. 25-*ter*, d. lgs. n. 231/2001). Reati societari. [articolo aggiunto dal d. lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012; dalla L. 69/2015, dal d. lgs. 38-2017 e, da ultimo, dalla d. lgs 19 del 2 marzo 2023].

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];*
- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L n. 69/2015];*
- *Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);*
- *Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);*
- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);*
- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012 modificato D. Lgs, 28 del 2017];*
- *Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. e 2635-ter c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. 28 del 2017].*
- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);*

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);*
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019\2121. [Aggiunto dal d. lgs. 19 del 2 marzo 2023].*

8. **(Art. 25-*quater*, d. lgs. n. 231/2001). Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].**

- *Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);*
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);*
- *Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);*
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);*
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);*
- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);*
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);*
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);*
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);*
- *Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);*
- *Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);*
- *Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);*
- *Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);*
- *Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art.1);*
- *Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);*
- *Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);*
- *Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);*
- *Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).*

9. **(Art. 25-*quater.1*, d. lgs. n. 231/2001) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006].**

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis).*

10. **(Art. 25-*quinquies*, d. lgs. n. 231/2001) Delitti contro la personalità individuale. [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016].**

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);*
- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.),*
- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);*
- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);*
- *Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];*
- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);*
- *Tratta di persone (art. 601 c.p.);*
- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);*

- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);*
- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies).*

11. **(Art. 25-*sexies, d. lgs. n. 231/2001). Reati di abuso di mercato.* *[articolo aggi*unto dalla L. n. 62/2005 – modifiche all'articolo 187 quinques, apportate dal d.lgs. n. 107-2018].**

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs. n. 58/1998);*
- *Manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs. n. 58/1998).*
- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);*

12. **(Art. 25-*septies*, d. lgs. n. 231/2001). Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 – modificato dalla L. n°3 del 2018].**

- *Omicidio colposo (art. 589 c.p.);*
- *Lesioni personali colpose (art. 590, c. 3. c.p.).*

13. **(Art. 25-*octies*, d. lgs. n. 231/2001). Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio. [Articolo aggiunto dal d. lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015].**

- *Ricettazione (art. 648 c.p.);*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);*
- *Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).*

14. **(Art. 25-*octies* 1, d. lgs 231 del 2001). Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. [Aggiunto dalla L. 137 del 9 ottobre 2023, di conversione del d. lgs n°105 del 10 agosto 2023]. Il n°2. Del medesimo articolo, oltre agli articoli del c.p. di seguito indicati fa generico riferimento alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, o che comunque offende il patrimonio, indicato dal c.p., utilizzando quale discrimine sanzionatorio la circostanza che i reati prevedano una pena inferiore o superiore ai 10 anni di reclusione.**

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, (art. 493-ter c.p.);*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.* (art. 493-quater c.p.);
- *Frode informatica* (art. 640-ter c.p.).

15. **(Art. 25-*novies*, d. lgs. n. 231/2001). Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].**

- *Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);*
- *Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);*
- *Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);*
- *Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);*
- *Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);*
- *Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);*
- *Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).*

16. (Art. 25-*decies*, d. lgs. n. 231/2001). Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.).*

17. (Art. 25-*undecies*, d. lgs. n. 231/2001). Reati ambientali.
[articolo aggiunto dal d. lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 – modificato ulteriormente d. lgs. n. 21 del 2018 (c.d. riserva di codice) che ha disposto che alcune fattispecie della legge speciale confluissero nel codice penale].

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);*
- *Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);*

- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);*
- *Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);*
- *Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d. lgs n.152/2006, art. 137);*
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d. lgs n.152/2006, art. 256);*
- *Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d. lgs n. 152/2006, art. 257);*
- *Traffico illecito di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 259);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d. lgs n.152/2006, art. 258);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 260 oggi trasposto nell'art.452 – quaterdecies in esito al d. lgs n°21 del 2018 sulla riserva di codice);*
- *False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d. lgs n.152/2006, art. 260-bis);*
- *Sanzioni (d. lgs. n. 152/2006, art. 279);*
- *Inquinamento doloso provocato da navi (d. lgs. n.202/2007, art. 8);*
- *Inquinamento colposo provocato da navi (d. lgs. n.202/2007, art. 9);*
- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).*

18. (Art. 25-*duodecies*, d. lgs. n. 231/2001). Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. [articolo aggiunto dal d. lgs. n. 109/2012 - modificato dalla legge 161 del 17 ottobre 2017].

- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d. lgs. n. 286/1998).*

19. (Art. 25-*terdecies*, d. lgs231-2001). Razzismo e xenofobia.
[articolo aggiunto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167 poi soppresso dal d. lgs 21-2018 (riserva di codice) che ne ha disposto il trasferimento nell'art. 604 bis del c.p.].

20. (Art. 25-*quaterdecies*, d. lgs 231 del 2001). Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
[articolo aggiunto dalla legge 39 del 2019].

21. (Art.25-*quindecies*, d .lgs. 231/2001). Reati tributari.

[articolo aggiunto dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d. L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale). Successiva modifica disposta con il d. lgs 75 del 2020. Ultima modifica introdotta con il d. lgs 156 del 4 ottobre 2022 che ha novato le sanzioni introducendo il n°1-bis relativo ai reati tributari di cui agli articoli 4, 5 e 10 quater, commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro].

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. (art. 3, d. lgs. 74/2000);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 8, d. lgs. 74/2000, comma 1);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (art. 8, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000;*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili. (art. 10, d. lgs. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. (art. 11, d. lgs. 74/2000).*

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, trovano ora applicazione anche i delitti di:

- *Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*

22. (Art. 25 – *sexdecies,* d. lgs. 231/2001) Contrabbando. (Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- *Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);*

- *Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);*
- *Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)*
- *Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);*
- *Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);*
- *Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).*

23. (Art. 25 *septiesdecies,* d. lgs 231/2001). *Delitti contro il patrimonio culturale.*

- *518-novies c.p., (Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali);*
- *518-ter c.p., (Appropriazione indebita di beni culturali);*
- *518-decies c.p., (Importazione illecita di beni culturali);*
- *518-undecies c.p., (Uscita o esportazione illecita di beni culturali);*
- *518-duodecies c.p., (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);*
- *518-quaterdecies c.p., (Contraffazione di opere d'arte);*
- *518-bis c.p., (Furto di beni culturali);*
- *518-quater c.p., (Ricettazione di beni culturali);*
- *518-octies c.p., (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali).*

24. **(Art. 25 *duodevicies,* d. lgs 231/2001) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.**

- *518-sexies c.p., (riciclaggio di opere d'arte);*
- 518-terdecies c.p., (devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

25. (Art. 12, L. n. 9/2013).
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

- *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);*
- *Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);*
- *Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art.473 c.p.);*
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);*

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.).*

26. Reati transnazionali (L. n. 146/2006).
[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).*

C. LINEE GUIDA

Ai sensi dell'art. 6, n.3, d. lgs 231/2001, "*i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicate al Ministero della giustizia*".

In data 7 marzo 2002 la Confindustria approvava per la prima volta il testo definitivo delle proprie "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001*", poi aggiornate al 31 marzo 2008.

Piu di recente, per far fronte alle numerose novazioni normative che hanno riguardato nel tempo il testo di legge, le linee guida di Confindustria sono state nuovamente attualizzate e rivisitate nel giugno 2021.

Le stesse possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal d. lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.
- Adozione di adeguate procedure di "*Whistleblowing*".
- Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

  - codice etico;
  - sistema organizzativo;
  - procedure manuali ed informatiche;

- poteri autorizzativi e di firma:
- sistemi di controllo e gestione:
- comunicazione al personale e sua formazione.
- Obblighi di comunicazione all'ODV c.d. "*reporting*"

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

    A. Autonomia e indipendenza;
    B. Professionalità;
    C. Continuità di azione.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Tanto premesso, per quanto non espressamente specificato nel presente modello, devono ritersi operative le procedure operative per come esplicate dalle linee guida "Confindustria" nella versione aggiornata del giugno 2021.

D. L'ENTE

La F.G. Noleggi srl ha il seguente oggetto sociale:

- *La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di edifici di qualsiasi tipo;*
- *Il commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature, automezzi, gru, piattaforme;*
- *La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di gallerie naturali e non, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, strade, ecc;*
- *La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti per la produzione di energia elettrica, ecc;*
- *Ecc.*

L'attività esercitata è il noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile nonché il noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione e preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno nonché noleggio di furgoni senza conducente.

La società opera esclusivamente con privati, non partecipando a gare pubbliche. I principali clienti

della società sono privati ed imprese edili.

Dalla visura camerale l'organo gestorio è costituito dall'amministratore unico, essendo anche Legale Rappresentante della società e RSPP.

L'ente appare dotato di procedure operative, preesistenti l'adozione del modello, che pur non essendo focalizzate sulla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto, appaiono tuttavia un presidio iniziale per la retta organizzazione dell'ente.

D.1. ORGANIGRAMMA

(Per il dettaglio di ruoli ed incarichi e le relative deleghe di funzione si veda il relativo elaborato denominato "Organigramma") da ritenersi parte integrante del modello).

Ai fini della mappatura del rischio 231, pertanto, i Dirigenti potranno essere annoverati tra i soggetti "Apicali" di cui all'art.6 del d. lgs 231-2001, mentre i restanti addetti sottoposti alla loro direzione e coordinamento andranno annoverati tra i soggetti subordinati di cui all'art. 7. Tale semplificazione, tuttavia, non esclude che, di volta in volta, non trovino menzione nel modello dei soggetti che, pur rivestendo la qualifica di "Quadri" (dunque ruoli non dirigenziali in senso stretto) oppure eseguendo ruoli impiegatizi, possano ricoprire, in concreto, funzioni tali da renderli assimilabili ai soggetti apicali.

E. FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO

1. Dichiarazione programmatica.

La F.G. Noleggi srl, è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio organo amministrativo, e dei propri dipendenti (apicali e subordinati) collaboratori *e partner*. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'ente, in conformità con le sue politiche aziendali, ha deciso di dotarsi del presente Modello, ravvisandolo come una risorsa che consenta di implementare la produttività e l'efficienza della società nel pieno rispetto degli standard normativi di piena legalità.

Conseguenzialmente ha istituito l'Organo di Vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne il costante e continuativo aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema, non solo consente di beneficiare dell'esimente prevista dal d. lgs. 231/2001, ma costituisce un valido strumento per ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati nell'indicata fonte normativa.

Per tali motivi la F.G. Noleggi srl, ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, tanto delle prescrizioni del d. lgs. 231/2001 che delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

2. Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del d. lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni

di carattere sostanziale sono rimesse alla esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

3. Funzione del Modello e punti cardine.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al d. lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle prassi di controllo e verifica contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente, anche quando esso potrebbe trarne un apparente vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, deve consentire alla F.G. Noleggi srl, di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

4. **Punti cardine del Modello**, oltre ai principi sopra indicati, sono:

1. *la mappa delle attività sensibili dell'Ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono più facilmente essere commessi i reati previsti dal d. lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;*
2. *l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;*
3. *la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del d. lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;*
4. *il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;*
5. *la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;*
6. *la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi, e ragionevolmente ottenibili;*
7. *l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);*
8. *l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.*
9. *L'adozione di un adeguato strumento di segnalazione di anomalie ed irregolarità (c.d. Whistleblowing) nonché precisi canali di relazione periodica e segnalazione da parte dei soggetti apicali nei confronti dell'OdV.*
10. *La formazione del personale a cominciare dalle funzioni apicali sino alle funzioni subordinate ed ai meri esecutori di semplici mansioni d'opera.*

F. ATTIVITÀ SENSIBILI.

La società F.G. Noleggi srl ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e gestione previsto dal d. lgs. 231/01 anche nella convinzione, che tale strumento - oltre a costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla Legge - possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto dell'ente sull'importanza di conformarsi non solo a

quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi etici e deontologici ai quali lo stesso si ispira, allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

1 Valutazione dei rischi di reato e analisi delle non conformità

Il Modello prende spunto e si fonda su un'analisi dei processi e sotto-processi in cui si articola l'attività dell'ente, al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei reati previsti dal d. lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili ("Reati peculiari").

Per la realizzazione di tale mappatura si sono prese le mosse dall'analisi dell'oggetto sociale della F.G. Noleggi srl per come risultante da visura camerale.

2 Oggetto sociale.

La società ha il seguente oggetto sociale:

- *La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di edifici di qualsiasi tipo;*
- *Il commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature, automezzi, gru, piattaforme;*
- *La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di gallerie naturali e non, trafori, passaggi sotterranei, tunnel, strade, ecc;*
- *La costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di impianti per la produzione di energia elettrica, ecc;*
- *Ecc.*

L'attività esercitata è il noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile nonché il noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione e preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno nonché noleggio di furgoni.

3. Individuazione delle principali attività sensibili e macroaree di reati.

Le specifiche dell'attività esercitata rendono evidente che i reati contro la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro appaiano essere tra le principali fonti rischio, unitamente ai reati contro l'industria e il commercio; la particolarità del settore richiede inoltre che particolare attenzione sia prestata al settore dei reati di riciclaggio. Anche altre fattispecie di reato, tuttavia, possono trovare astrattamente condizioni di realizzazione in una realtà societaria come la FG Noleggi srl.

Le attività nelle quali possono verificarsi fattispecie di reato prodromiche all'interesse o vantaggio dell'Ente possono essere cosi sintetizzate:

1) Gestione di contratti/convenzioni/concessioni con soggetti pubblici;

2) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali e per le attività strumentali a quelle tipiche aziendali;

3) Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;

4) Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;

5) Attività relative alla selezione e gestione del personale;

6) Approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);

7) Approvvigionamento di beni e servizi mediante affidamento diretto;

8) Consulenze e prestazioni professionali;

9) Contributi, sponsorizzazioni, liberalità, spese di rappresentanza ed affini;

10) Gestione dell'attività di presentazione dell'Azienda al pubblico;

11) Gestione delle risorse economiche aziendali;

12) Gestione della contabilità aziendale e redazione del Bilancio di Esercizio;

13) Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria;

14) Gestione fiscalità aziendale;

15) Gestione dei processi amministrativo - contabili e dei flussi finanziari;

16) Gestione dei rapporti con Istituti Bancari ed Enti assicurativi;

17) Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti di lavoro con clienti pubblici e privati;

18) Gestione di processi e attività rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti;

19) Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapportic on Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti;

20) Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, tributari, amministrativi, giuslavoristici, ecc.);

21) Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica;

22) Rapporti con fornitori/clienti e partner a livello nazionale e transnazionale.

Pertanto, sulla base dell'analisi svolta sono stati individuati, suddivisi in sette aree, diversi gruppi di reati che, in relazione alla operatività effettiva della FG Noleggi srl potrebbero con più facilità configurarsi, tenuto conto delle attività svolte, delle modalità di gestione e dei settori nei quali la struttura si trova ad operare.

Si individuano schematicamente le seguenti aree:

I. **Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 e 25 d. lgs 231); Indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; frode nelle pubbliche forniture. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (art.25-decies, d. lgs 231)**

II. **Reati societari e di abusi di mercato;**

III. **Reati di riciclaggio, auto-riciclaggio, e ricettazione;**

IV. **Reati di omicidio e lesioni personali colpose;**

V. **Reati informatici e in materia di violazione del diritto di autore;**

VI. **Reati tributari.**

VII. **Ulteriori Fattispecie.**

I. In primo luogo sono stati individuati come astrattamente configurabili <u>i reati contro la pubblica amministrazione e di frode in danno dello Stato</u> (artt. 24 - 25 d. lgs. 231/01, già aggiornati dal d. lgs 75 del 2020 che ha parzialmente novato disciplina e rubrica), da ricondurre in particolare allo svolgimento delle attività erogate dall'Ente che possano implicare relazioni con la Pubblica Amministrazione, ed un rapporto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi, ecc.

Con il detto decreto legge 75 del 2020 nello specifico:

a) all'articolo 24: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»; 2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.».

b) all'articolo 25: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»; 2) al comma 1 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale, del quale, tuttavia, dovrebbe intervenire a breve l'espunzione dal codice penale.».

Con la L. 137 del 9 ottobre 2023 sono stati aggiunti all'art. 24 i reati di *Turbata libertà degli incanti*, ex art. 353 c.p., e di *turbata libertà del procedimento di scelta del contraente,* ex art. 353-bis c.p. tali ultimi delitti descritti potrebbero verificarsi nell'esercizio delle attività dell'ente volte alla eventuale fornitura di apparecchiature e servizi nei confronti della P.A. e di strutture militari in particolar modo.

A tale novero, per identità di ambito di tutela, *latu sensu* "pubblicistica", può essere inclusa la fattispecie di cui all'25-decies, rubricata "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*".

Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e, comunque, in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel d. lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali.

II. Natura evidentemente peculiare quanto all'astratta possibilità di commissione di reati hanno altresì i delitti e le contravvenzioni previsti dal codice civile in materia societaria (ivi compresa la così detta "corruzione tra privati") e degli abusi di marcato, con particolare riguardo al delitto di aggiotaggio, in virtù del fatto che la FG Noleggi srl non è società quotata in borsa (art. 25-ter ed art.25-sexies d. lgs 231/2001); sempre se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Il Catalogo dei reati presupposto richiamato dall'art. 25-ter è stato recentemente novato dal d. lgs 19 del 2 marzo 2023, che ha incluso la fattispecie di "*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019-2121*".

Anche in tale caso l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e, comunque, in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel d. lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali.

III. Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o qualità di provenienza illecita, (art. 25-*octies* nel d. lgs. 231/2001) disposizione che estende il regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle fattispecie previste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001 ma limitatamente alla loro realizzazione in ambito transnazionale. Il d. lgs. 231/2007 ha reso rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001 i suddetti reati, anche se compiuti in ambito nazionale.

Tale elenco è stato implementato mediante l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, norma che ha introdotto nel codice penale l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Auto-riciclaggio", oltre a modificare l'art. 25-*octies* del d. lgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015).

In particolare al comma 1 dell'art. 25-octies è previsto che "*in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter-1; del codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 231/2001). Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote*".

Il comma 2 prevede inoltre che "*nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni*".

IV. Sono potenzialmente foriere di rischi le attività sensibili afferenti l'area della gestione della sicurezza del lavoro, con particolare riferimento allo svolgimento di attività di: movimentazione di beni e merci, realizzazioni di bonifica, utilizzazione di prodotti chimici, utilizzazione di automezzi, cisterne, ed attrezzature tecniche quali muletti, carrelli elevatori, autocompattatori, attrezzature per la manutenzione degli impianti; al contatto con sostanze chimiche e biologiche pericolose, all'eventuale esposizione ad agenti fisici.

Tale contesto è statisticamente quello che vede più frequentemente impegnata la responsabilità amministrativa/penale degli enti ex d. lgs 231 del 2001. L'ambito di riferimento normativo è ovviamente quello di cui all'art. 25-septies d. lgs 231/2001, rubricato: "*reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*" come risultante dalla novazione apportata con la legge n°3 del 2018. Le fattispecie penalistiche che trovano rilevanza sono quelle di cui agli artt. 589 e 590 c.3 del C.p. (Omicidio colposo e lesioni personali colpose).

L'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e, comunque, in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel d. lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali.

V. Sono da considerare reati astrattamente ipotizzabili anche taluni reati informatici, (art. 24-bis d. lgs 231/2001) tenuto conto che l'apparato gestionale della struttura è oramai basato sull'utilizzazione di tecnologie informatiche.
Nella stessa categoria sono affiancati anche i reati che configurano violazioni alle norme sul diritto d'autore (art. 25-novies d. lgs 231/2001). Spesso infatti le condotte di abusiva riproduzione di programmi coperti da *copyright* e simili sono commesse attraverso condotte che configurano reati informatici.
A tale macroarea possono oggi essere aggiunti per affinità sia di ambito che di tecniche e logiche di monitoraggio le fattispecie richiamate dall'art. 25-octies 1, del d. lgs 231, rubricato: "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*" ove sono richiamati i reati di cui agli articoli 493-ter c.p., 493-quater c.p., ed il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p.

VI. Recentemente inclusi nel novero dei reati presupposto, sono sicuramente da monitorare con costanza i reati tributari disciplinati dal d. lgs. 74 del 2000, per come novato sul finire del 2019.
Infatti, la riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d.lgs. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) ha disposto l'aggiunta all'elenco dei reati presupposto del d. lgs 231 del 2001, del nuovo art. 25 *quinquiesdecies.*
L'intervento normativo s'innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371).
L'art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato d. lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. *2, comma 1, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. *2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. *3, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. *8, d. lgs. 74/2000, comma 1*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. *8, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. *10, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. *11, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d. lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi). c. 3, Legge 13 dicembre 1989, n. 401), la sanzione pecuniaria è contenuta sino a 260 quote**.**

Il recente decreto legge n°75-2020, da ultimo, ha ulteriormente implementato il catalogo dei reati presupposto. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, trovano ora applicazione anche i delitti di:

- *Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*

In relazione ai reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies*, ed in particolar modo in relazione a quelli ritenuti a maggior rischio di possibile verificazione, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali volte a migliorare e rendere più efficiente il modello.

VII. ULTERIORI FATTISPECIE da sottoporre a controllo.

Oltre ai sette gruppi di reati indicati, bisognerà prestare la massima attenzione anche alle seguenti fattispecie di reato:

a. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies*, d. lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal d. lgs. n. 109/2012].

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998); «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 12-quater.

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio».

b. <u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Caporalato)</u> <u>(art 603-bis, bis 1, bis 2, 603-ter c.p., inserito con DL 138 del 2012, modificato L. 199 del 29 ottobre 2016).</u>

Con la novella introdotta mediante il disegno di legge approvato in data 18 ottobre 2016 (Senato 2217, Camera dei deputati 4008), il legislatore ha tentato di perfezionare la disciplina del delitto di intermediazione illecita, con l'intento, in realtà conseguito solo marginalmente, di migliorarne la formulazione lessicale e con essa l'efficacia applicativa. Il nuovo art. 603-bis c.p., al primo comma, riscrive la condotta illecita del "caporale", ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di "necessità").

Rispetto alla fattispecie preesistente, è introdotta una nuova fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento).

È poi sanzionato il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività d'intermediazione con le modalità sopraindicate. La pena è quella della reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 € per ogni lavoratore reclutato.

Il secondo comma del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato - analoga a quella dell'attuale primo comma - caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia; è soppresso il vigente riferimento all'intimidazione. Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto.

Il terzo comma riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori.

Rispetto a quanto già previsto è stato aggiunto il pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali. È poi precisato che tali contratti, come quelli nazionali, sono quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi; che le violazioni in materia di retribuzioni e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere reiterate (il testo attuale le richiedeva "sistematiche"); che le violazioni riguardino anche i periodi di riposo, oltre al riposo settimanale. In relazione al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, è soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Quanto alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, è soppresso l'avverbio "particolarmente", da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione-indice. Invariate permangono le aggravanti specifiche ad effetto speciale del reato ora collocate al quarto comma del nuovo art. 603-bis, con l'unica eccezione della terza aggravante ove è ora fatto riferimento ai lavoratori "sfruttati" e non più ai lavoratori "intermediati".
L'articolo 2 del D.L. aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, a disciplina delle attenuanti e della confisca.
L'art. 603-bis.1 predispone (rispetto alla disciplina vigente dell'art. 600-septies.1 relativa a tutti i delitti contro la personalità individuale) una circostanza attenuante specifica, ad effetto speciale, applicabile a tutti i soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o per assicurare le prove dei reati, o per l'individuazione degli altri responsabili, ovvero per il sequestro di somme o altre utilità trasferite. Dunque una riedizione della logica sottesa al 4° comma dell'art. 56 c.p., unita ad un invito premiante alla delazione che, come indicato nei commenti istituzionali, dovrebbe applicarsi al caso dell'imprenditore coinvolto in procedimento penale per caporalato che possa riferire notizie utili alle indagini su altri episodi di intermediazione illecita relativi ad altre imprese o fruitori di manodopera.
Con l'articolo 6 viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d. lgs. 231/2001. Come noto, la disciplina di cui al d. lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione).
La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" del reato di caporalato è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (art. 25-*quinquies*); si ricorda che l''importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

c. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.);*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);*
- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*

- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).*

d. Contrabbando. (25 – *sex-decies* d. lgs. 231/2001, introdotto con il d. lgs 75 del 2020).

Tale articolo, di recentissima introduzione, dispone che:
In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Tale novazione include nel novero dei reati presupposto della responsabilità 231, anche i delitti di contrabbando.
Le fattispecie di cui al DPR 43 del 1973, dovranno essere necessariamente monitorate, specie in relazione all'ipotesi di concreta realizzazione di attività commercio all'ingrosso di energia elettrica e vendita di gas naturale cui l'Ente è abilitato dal 16/09/2009, oltre che per l'eventualità che la società decida di intraprendere attività afferenti al proprio oggetto sociale estendendo il proprio raggio d'azione anche a paesi esteri. Quanto all'eventualità che si realizzino fattispecie di "contrabbando di rifiuti", va rilevato che la relativa condotta dovrebbe essere più correttamente sussumibile nella fattispecie disciplinata dall'art. 259 del d. lgs. 152-2006, ed in quella dell'art. 452-*quaterdecies* del C.p., entrambe rientranti nei reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies* del decreto 231.

G. L'ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI. REATI CONFIGURABILI IN CONCRETO.

L'attività di analisi dei processi aziendali consente di individuare le attività sensibili in cui possa essere riscontrato il rischio di commissione dei reati richiamati dal d. lgs. 231/2001.
Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal d. lgs. 231/2001 è effettuata l'analisi comparativa ("*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente e i principi del modello di riferimento definito ai sensi del d. lgs. 231/2001.
Propedeutica all'attività di *gap analysis* è l'elaborazione di *standard* di controllo (descritti nella Parte Speciale del presente documento) coerenti con i principi del modello organizzativo tendenti a conformare lo stesso alle previsioni dei d. lgs. 231/2001. A loro volta, gli *standard* di controllo sono elaborati sulla base delle categorie di attività sensibili individuate dalla metodologia di progetto.
Per migliore comprensione e completezza della descrizione si procede di seguito ad una breve descrizione dei principali reati afferenti a ciascuna le principali aree precedentemente individuate:

I) - Reati contro la pubblica amministrazione:

- ***Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.).***

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. A titolo esemplificativo, tale reato può realizzarsi con la predisposizione di documenti o dati richiesti per la stipula di una convenzione, fornendo alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione falsificata o non veritiera), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).***

Il reato in questione si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, tra questi rientrerebbe, ovviamente l'ottenimento di fondi agevolati per l'imprenditoria del mezzogiorno.

- ***Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.).***

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Per una migliore intellezione della norma antecedente si riporta il testo dell'art. 355 che ne completa la parte dispositiva e descrittiva: "Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio."

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura".

- ***Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)***

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto. il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)***

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute -si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-*bis* c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento. Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.). In via residuale, dunque, l'ottenimento di fondi agevolati per l'imprenditoria del mezzogiorno, potrebbe essere annoverato in tale fattispecie ove non si ritesse configurabile il 640-*bis* c.p.).

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)***

L'ipotesi di reato in questione si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

- ***Concussione (art. 317 c.p.)***

La concussione è il più grave reato tra quelli contro la Pubblica Amministrazione e si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La fattispecie incriminatrice presenta profili di rischio contenuti ai tini del d. lgs. 231/01, trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati; la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente od un collaboratore della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

- ***Corruzione (artt. 318-319 c.p.)***

Il reato di corruzione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure per omettere o ritardare atti

del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti conformi o contrari ai doveri d'ufficio, già compiuti dal pubblico agente. Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta costrittiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

La pena prevista per il reato in esame si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Si tratta di una corruzione "qualificata", che si configura qualora taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od alti-o funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

È un delitto di nuova introduzione e trae origine dalla "vecchia" forma di concussione per induzione. Con tale norma il legislatore punisce le condotte, poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, volte ad indurre un terzo, con mezzi diversi dalla costrizione, a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità. In tale contesto la norma prevede, al secondo comma, la punibilità anche del privato che dà o promette l'utilità al pubblico agente.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322-*bis* c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

- ***Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)***

Fattispecie che sanzione chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter*, e nei rati di corruzione di cui all'art. 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 *bis*, indebitamente, fa dare o promettere, per se od altri, denaro od altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto tra quelli indicati nell'322 – *bis* ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (art. 346-*bis* c.p.)

- Peculato (314, comma 1, c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui. (316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- Abuso d'ufficio. (Art. 323 c.p., come riformato dal D.L. n°76 del 16 luglio 2020. – fattispecie ad oggi in corso di abrogazione -

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Le tre ultime fattispecie recensite, frutto di una recente novazione legislativa sul tema 231, riguardano delitti propri dei pubblici ufficiali che ledano, sotto il profilo patrimoniale, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. È dunque ben difficile che gli stessi possano essere commessi direttamente da soggetti apicali di un ente, tranne, ovviamente che in ipotesi di concorso morale e materiale con l'autore qualificato della condotta. In ogni caso il contesto di elezione di tali reati è quello delle società pubbliche, a partecipazione pubblica o che non il pubblico abbino stretti rapporti commerciali, presumendo condotte di depauperamento del patrimonio pubblico realizzate da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che si approprino di beni pubblici di cui hanno disponibilità in ragione al proprio ufficio per destinarli all'interesse o al vantaggio di un Ente.

Quale che sarà l'impatto concreto di tale novazione, gli esistenti presidi anticorruzione, dovrebbero essere comunque idonei a contenere il rischio di verificazione dei detti reati, che,

in ultima istanza, richiederebbero in ogni caso un rapporto o un'interlocuzione tra cariche esponenziali dell'ente e i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**. (Art. 377-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

A tale novero di reati, in virtù della L.137 del 9 ottobre 2023, sono state aggiunte le fattispecie di cui agli articoli 353 c.p., e dell'art. 353-bis c.p.

- **Turbata libertà degli incanti** (353 c.p.). Punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (353-bis c.p.)**.** Punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

II) - I reati societari

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati negli artt. 25-*ter* e 25-*sexies* del Decreto, la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose che si differenziano per il verificarsi nella seconda delle ipotesi di un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Le due fattispecie si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo

al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla Legge.

Ai sensi dei precedenti articoli così come modificati dalla L. 262/2005 (successivamente modificata ed integrata dal d. lgs. 303/2006) le fattispecie criminose sopra descritte possono essere commesse anche dai direttori generali e dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

- ***Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)***

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli Amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Corruzione tra privati. (art. 2635 c.c. come riscritta dal d.L. 38 del marzo 2017).

norma che prevede:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni." Ai sensi della recente legge n°3 del 9 gennaio 2019 la procedibilità del reato è ora a querela.

La nuova lettera s-bis dell'art.25-*ter*, rinviando ai "*casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.*", prevede, in sostanza, che ai sensi del d. lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

Condotta tipica del reato della nuova fattispecie: la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. introdotto dal d.L. 38 del marzo 2017).

Il nuovo art. 2635-bis introduce una fattispecie, anch'essa oggi producibile d'ufficio ai sensi della legge 3 del 9 gennaio 2019, che si articola in due ipotesi:

A) offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

B) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Pene accessorie: Il nuovo art. 2635-*ter* prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-*bis*. Sanzioni *ex* 231/2001: Sono infine previste modifiche al d. lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato: per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400); per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote. Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d. lgs. 231/2001 che, ricordiamo, sono le seguenti: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.); Il delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod. civ., nel testo introdotto dal d. lgs. n. 61 del 2002, è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.); Il reato di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si concretizza, a norma dell'art. 2638 c.c., allorquando: (i) nelle comunicazioni dirette alle

predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, si "espongono fatti materiali non rispondenti al vero (...) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza" ovvero, allo stesso fine, si "occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti" sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del vigilato, che avrebbero dovuto essere comunicati; (ii) consapevolmente si ostacolano le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza "in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità".

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa della direttiva (UE) 2019-2121 (norma aggiunta dal d. lgs 19 del 2 marzo 2023).

In data 7 marzo del 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 2 marzo 2023, n. 19 (d'ora in poi: d.lgs. n. 19/2023) con cui il legislatore ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che, a sua volta, ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Orbene, tra le disposizioni legislative ivi prevedute, vi è anche una norma incriminatrice, e segnatamente l'art. 54, che introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, dato che questo precetto normativo statuisce quanto segue: "1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

III) - Reati di riciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "*fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare*".
Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.
Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.
Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.
La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "*anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "*fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto*".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

L'art. 64, co. 1, lett. f), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs. 231 del 2001, l'art. 25-*octies* ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell'ente, la responsabilità e le sanzioni *ex* d. lgs. 231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-*octies* del d. lgs. 231 del 2001, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

- Autoriciclaggio - art 648-ter 1, c.p.

l nuovo art. 648-*ter.1* c.p. distingue due ipotesi:

- la prima, più grave, punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare "concretamente" l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-*ter.1* co. 1 c.p.);
- la seconda, attenuata, punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500,00 a 12.500,00 euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-*ter.1* co. 2 c.p.). Trovano comunque applicazione le pene previste dal primo comma (reclusione da due a otto anni e multa da 5.000,00 a 25.000,00 euro) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-*ter.1* co. 3 c.p.).

È fondamentale sottolineare che il presupposto dell'autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel reato di riciclaggio dove l'avverbio "concretamente" non è presente. Ciò vuol dire che per il reato di autoriciclaggio non ci si potrà rimettere a qualsiasi modalità idonea a determinare anche un semplice ritardo nell'identificazione della provenienza, con la conseguenza che non sarebbero rilevanti ai fini del reato di autoriciclaggio tutte quelle operazioni le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la normale diligenza degli organi accertatori.

IV) - Reati di omicidio e lesioni personali colpose:

- Omicidio colposo e lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 c.p.)

Tali reati si configurano allorché si provochi la morte o la lesione di una persona attraverso una condotta colposa. cioè attraverso un comportamento involontario, posto in essere per imprudenza, negligenza, imperizia o per inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline. In particolare la responsabilità degli enti scaturisce da quelle condotte contrarie al rispetto di quanto preveduto dalla normativa antinfortunistica, o da quella relativa all'igiene e alla salute del lavoro. Per il momento è opportuno evidenziare come il reato di cui all'art. 590 c.p. rilevi solo quando le lesioni cagionate siano gravi o gravissime (per le relative definizioni si invia all'art. 583 c.p.).
Di fondamentale importanza al fine di contenere al meglio il rischio di incorrere in tali fattispecie è lo scrupoloso rispetto delle norme di cui al d. lgs 81 del 2008, in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, e delle norme alla medesima fonte correlate.

V) - Reati informatici e reati in violazione di norme sul diritto d'autore:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

È un reato comune che punisce, alternativamente, chi si introduce in un sistema informatico o telematico o chi si trattiene nel medesimo sistema in maniera abusiva, cioè contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, purché il sistema sia protetto da misure di sicurezza. La condotta punibile è quella elettronica, consistente nell'inserimento dell'utente abusivo all'interno del sistema attraverso una postazione di lavoro direttamente collegata con l'elaboratore centrale o tramite il collegamento da una posizione remota. Per giurisprudenza ormai consolidata e confermata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2012. risponde del reato di accesso abusivo anche colui che ha la legittimazione ad accedere alla banca dati per motivi di lavoro ed è dotato di credenziali di autenticazione (ID, *password*, *token*, certificati, chiavi digitali e non), ma accede per motivi diversi e contrari ai doveri di ufficio e in violazione delle prescrizioni impartite dall'azienda in precedenza.

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dai reati di falso disciplinati dal codice penale riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni relative ai reati di falso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Per falsificazione di un documento s'intende il caso in cui per qualsiasi motivo, volontariamente, si modifica un atto autentico (anche in una sua minima parte), oppure si crea un atto completamente falso sia nella sua forma sia nel suo contenuto. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del

secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque. mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati. informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- Violazioni alla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).

Con riferimento ai reati in violazione della legge sul diritto d'autore, sempre tenendo presente ciò che potrebbe verificarsi in una realtà come la FG Noleggi srl., in questa sede s'intendono segnalare in particolare soltanto le norme che puniscono chiunque mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'Autore, o parte di essa; oppure chiunque rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico (art. 171). Le norme puniscono inoltre chiunque abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, oppure opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; oppure proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive sopra descritte; chiunque installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. oppure abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, legge dir. autore, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri inalterati protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171- *ter*);

Chiunque utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua

l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione ditale servizio (art. 171-*octies*).

***- Abusiva duplicazione di programmi informatici per elaboratore*: (art. 171-*bis* legge 633-1941 – legge sul Diritto d'Autore).**

chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore, oppure detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La norma punisce anche colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati.

Benché i successivi reati rientrino tra i delitti contro la fede pubblica, in virtù degli strumenti utilizzabili per la loro realizzazione, può rendersi opportuno la loro analisi nell'ambito dei reati informatici. A ben vedere, i presidi di controllo e monitoraggio della criminalità informatica dovrebbero essere idonei ed adeguati anche a scongiurare la verificabilità delle seguenti fattispecie:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico- costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e

altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Tale fattispecie richiama in parte alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto: si pensi ai delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., richiamati nell'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001). Tuttavia, considerando il dettato della norma in esame, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota la possibilità che tale tipologia di reato possa essere commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza.

Per coerenza sistematica si riporta inoltre la disciplina dell'art. 640-ter, già annoverato anche nei delitti contro la P.A., lato sensu intesa.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)***

L'ipotesi di reato in questione si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

VI) – Reati tributari.

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del d. L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha disposto l'aggiunta del nuovo art.25-*quinquiesdecies* al d. lgs 231 del 2001.
L'intervento normativo s'innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371).

L'art. 25-*quinquiesdecies* del d. lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato d.lgs.74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto *dall'Art. 2, comma 1, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art. *2, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'Art. *3, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art. *8, d. lgs. 74/2000, comma 1*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art. *8, comma 2-bis, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'Art. *10, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'Art. *11, d. lgs. 74/2000*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi). c. 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401), la sanzione pecuniaria è contenuta sino a 260 quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, trovano ora applicazione anche i delitti di:

- *Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020];*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal d.lgs. n. 75/2020].*

Tali ultime fattispecie, tuttavia, non sono allo stato di possibile realizzazione, sia per assenza di scambi intraeuropei da parte della FG Noleggi srl, sia per non configurabilità della indicata soglia di rilevanza penale dell'iva che deve essere superiore ai 10 milioni di €.

Di seguito indicati gli articoli del d. lgs 74-2000 richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies di cui si ritiene astrattamente possibile la realizzazione*:

- Art. 2. d. lgs 74-2000 – (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. – Ultimo aggiornamento: d. lgs. 26 ottobre 2019, n. 124.

Le prestazioni inesistenti contemplate nella norma sono sia quelle oggettive, sia quelle soggettive.

Si ha inesistenza oggettiva ogniqualvolta la fattura venga emessa a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto in parte. In particolare, si avrà inesistenza oggettiva assoluta laddove le parti abbiano documentato un'operazione che nella realtà non è stata mai posta in essere, mentre vi sarà una inesistenza oggettiva relativa allorché l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (caso di "sovrafatturazione").

Si ha, invece, inesistenza soggettiva nel caso in cui i documenti falsi riferiscano l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

La fattispecie punisce "chiunque", nelle dichiarazioni fiscali e al fine di evadere le imposte, utilizza fatture o altri documenti equivalenti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti. Nonostante l'uso del pronome indefinito "chiunque", il delitto in esame ha natura di reato proprio. Infatti, il soggetto attivo può essere solo l'amministratore o legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione fiscale. in ogni caso, la responsabilità penale può estendersi anche all'*extraneus* attraverso l'applicazione dei principi in materia di concorso di persone.

La condotta presenta una struttura bifasica nel senso che vi è una prima fase di natura propedeutica e strumentale che si caratterizza per l'acquisizione di fatture per operazioni inesistenti e una successiva fase - che coinciderà con il momento consumativo del reato - consistente nella presentazione della dichiarazione mendace.

In relazione al primo segmento della condotta, il comma 2, precisa che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si ha registrazione allorché la fattura e/o i documenti ad essa equiparati relativi ad operazioni inesistenti sono annotate nelle scritture contabili obbligatorie. Come emerge dal dato letterale della norma, il riferimento è relativo unicamente alle scritture contabili obbligatorie, tra le quali si ricomprende anche il bilancio.

Non sono previste soglie di rilevanza penale, quindi, anche l'utilizzo di una singola fattura per prestazione inesistente è idoneo ad integrare il reato.

Le sanzioni applicabili vanno da 100 a 500 quote nel caso di elementi passivi superiori a 100 mila euro. Nel caso di cui al comma 2 bis, invece, le sanzioni arrivano fino a 400 quote.

- Art. 3 d. lgs. 74-2000 - (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo

degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3.A i fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Ultimo aggiornamento: d. lgs. 26 ottobre 2019, n. 124.

La fattispecie punisce chi, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, diminuisce la base imponibile da sottoporre a tassazione, attraverso la diminuzione degli elementi attivi e/o l'aumento di quelli passivi rispetto al dato reale.

Nel reato in esame, rispetto al precedente previsto dall'art. 2, la base imponibile può essere "inquinata" sia sotto il profilo degli elementi attivi che passivi, e sono necessari mezzi fraudolenti.

Ulteriori elementi di differenziazione rispetto alla dichiarazione mendace mediante uso di fatture sono basati sulla tipologia di strumenti utilizzata per attuare la condotta fraudolenta e sulla presenza di atteggiamenti volti ad ingannare l'Amministrazione finanziaria, con il fine di assicurarsi l'impunità in relazione all'evasione perpetrata. Gli artifizi sono ritenuti sufficienti non al ricorrere di qualsiasi comportamento mendace o alterazione della realtà, bensì qualora vengano utilizzati particolari accorgimenti in grado di neutralizzare le normali capacità di controllo.

Inoltre, per la configurazione del reato è rilevante anche l'ammontare dell'imposta evasa.

Le sanzioni applicabili vanno da 100 a 500 quote.

- Art. 8 d. lgs. 74-2000. (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Ultimo aggiornamento: d. lgs. 26 ottobre 2019, n. 124.

Il reato di "emissione di fatture per operazioni inesistenti" è la fattispecie che opera in sinergia rispetto a quella prevista dall'art. 2. In questo caso, però, la violazione concerne il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento. Mentre per l'utilizzatore il legislatore ha scelto di sanzionare unicamente le condotte che in concreto determinano un danno per l'erario, subordinando, quindi, la punibilità all'avvenuto inserimento dei dati nella dichiarazione, per l'emittente si è scelto di punire le condotte

meramente prodromiche all'evasione. Infatti, sono sanzionate anche le condotte che, in concreto, non abbiano determinato alcuna evasione di imposta essendo la sua punibilità svincolata dall'avvenuto uso dei documenti falsi emessi.

Il delitto ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui la fattura viene emessa o il documento rilasciato.

Per quanto concerne la tipologia di documenti che possono integrare un'operazione inesistente occorre fare riferimento a quelli "aventi rilievo probatorio a fini fiscali". Vi rientrando quindi oltre alle fatture, anche le autofatture, le schede carburanti, le ricevute fiscali, le note di debito e quelle di credito.

Anche in questo caso le sanzioni applicabili vanno da 100 a 500 quote nel caso di elementi passivi superiori a 100 mila euro. Nel caso di cui al comma 2 bis, invece, le sanzioni arrivano fino a 400 quote.

- Art. 10 d. lgs. 74-2000. (Occultamento o distruzione di documenti contabili).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'interesse tutelato dalla norma è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale; per tale ragione, il delitto non prevede soglie di punibilità.

Il delitto di distruzione di documenti o scritture contabili presenta natura di reato istantaneo e si realizza nel momento dell'eliminazione della documentazione; condotta che può concretizzarsi sia nella eliminazione del supporto cartaceo che nell'apposizione di cancellature o abrasioni. Il delitto di occultamento, invece, presenta natura di reato permanente, che si protrae cioè nel tempo sino a quando il contribuente esibisce i documenti ovvero fino a quando cessi l'obbligo di conservazione.

Le fattispecie in questione sono punibili soltanto quando la condotta comporta l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari.
Le sanzioni applicabili vanno da 100 a 400 quote.

- Art. 11 d. lgs. 74-2000. (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'articolo 11 del d. lgs. 74/2000 sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative

relative a dette imposte, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La violazione in questione si realizza nel momento in cui l'ammontare complessivo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni il cui pagamento si intende eludere superi i 50.000 euro. Per integrare il delitto è sufficiente, inoltre, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione; non è invece necessario che tale evento si realizzi effettivamente. Le condotte punite sono l'alienazione simulata ed altri atti fraudolenti su propri o altrui beni. Per alienazione simulata si intende qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio delle proprietà. Per altri atti fraudolenti si intendono gli atti dispositivi, diversi dal trasferimento di proprietà che, comunque, hanno l'effetto di determinare un decremento patrimoniale solo apparente. Il delitto si consuma nel momento in cui si compiono o il negozio giuridico simulato o gli altri atti fraudolenti.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

H. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "*deontologia aziendale*" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, anche volontari.

- Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel decreto 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).
  I comportamenti dei dipendenti, collaboratori, volontari ed amministratori ("Dipendenti e Collaboratori"), di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dell'ente quali, ad esempio, partner in eventuali ATI, ecc. ("*partner*"), devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel d. lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

  In particolare, le regole di condotta prevedono che:

✓ I Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i *partner* non devono:

(a) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal d. lgs. 231/2001,

(b) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;

- ✓ I Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i *partner* devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;

- ✓ È fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- ✓ È obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo *budget* per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
  Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali.
  I Dipendenti e Collaboratori dell'ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell'ente in materia;

- ✓ I rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'ente, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'ente stesso.
  Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i dipendenti e collaboratori che operano con gli enti pubblici, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità, rilevate o meramente sospettate;

- ✓ I compensi dei consulenti e dei *partner* devono essere determinati solo per iscritto; devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi;

- ✓ devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono esser istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento.

I. ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del d. lgs. 231/2001 l'OdV è l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. L'Odv deve essere un organismo interno all'ente (art. 6, comma 1, lett. b,) del d.lgs. 231/2001), diverso dagli Amministratori o dai Gestori.

L'Organismo di Vigilanza è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica ---------- con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua completa autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente ai vertici dell'ente.

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **Autonomia ed indipendenza**: questa qualità è stata assicurata collocando l'OdV come unità di staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
- **Professionalità**: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui i componenti dell'OdV sono dotati per poter svolgere le mansioni di vigilanza che gli sono proprie.
- **Continuità di azione**: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si è ritenuto opportuno dedicare una struttura interna esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere autonomamente decisioni con effetti economico-finanziari;
- **Poteri di modifica e di iniziativa**: l'OdV, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, ha il potere/dovere di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione. Le competenze dei componenti dell'Organo di Vigilanza, sommariamente suddivise tra competenze legali ed amministrative, possono essere così riassunte nella seguente tabella:

COMPETENZE DI NATURA LEGALE	• Approfondita conoscenza delle metodologie utilizzate nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie Reato e nella individuazione delle possibili condotte sanzionabili. Tale preparazione presuppone una dimestichezza con la ricerca e l'analisi della giurisprudenza in materia. La risorsa in commento deve essere in sintesi capace di esaminare ed interpretare il dettato normativo, individuando le fattispecie di reato, nonché l'applicabilità ditali fattispecie nell'ambito della operatività aziendale. • Conoscenza dell'operatività aziendale maturata in posizione di responsabilità e di inquadramento gerarchico all'interno dell'impresa. • Capacità di tradurre in norme di comportamento i processi delineati nel Modello Organizzativo dedicato alla prevenzione dei rischi.
COMPETENZE DI NATURA AMMINISTRATIVA	• Specifica preparazione sul tema dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "*compliance*", *rectius*, conformità normativa, e dei controlli alla stessa correlati, con esperienza nella predisposizione di procedure e manuali.

1. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

a. sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, volontari, consulenti e *partner*;

b. sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001;

c. sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

A. Attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Per tale incombenza l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono

considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

B. Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
C. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
D. Coordinarsi con gli Amministratori o i gestori per i programmi di formazione attinenti al d. lgs. 231/2001;
E. Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
F. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
G. Coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. Per le suindicate ragioni, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*:
    1) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal d. lgs. 231 del 200l;
    2) sui rapporti con Consulenti e *partner*;
H. Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
I. Verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
J. Riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
K. Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione a supporto dell'attività ex d. lgs. 231/2001;

2. Informazioni e rendicontazione dell'ODV nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di comunicazione e segnalazione su base continuativa direttamente con l'Organo amministrativo. Inoltre, annualmente, l'Organismo di Vigilanza preparerà per lo stesso un rapporto scritto sulla sua attività.
La rendicontazione avrà ad oggetto:

1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.
L'Organo amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

3. Altre attività di controllo e rendicontazione previste dalla legge o da regolamenti interni.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti nell'ente, per i diversi profili specifici ed in particolare, ma non esclusivamente, con l'Organo amministrativo.
In ogni caso, come previsto anche dallo specifico regolamento, l'Odv potrà relazionarsi con il Revisore unico/Collegio sindacale della società qualora la normativa di riferimento richieda la sua nomina. Ad oggi la società non è tenuta alla nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore unico.

5. Verifiche periodiche.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo. Alla fine sarà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Organo Amministrativo, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

6. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa, quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, *Partner*, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza, il quale valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in linea con le regole di condotta adottate.

Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- *le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici; i prospetti riepilogativi dei progetti finanziati con fondi pubblici per i quali l'ente è risultato affidatario a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;*
- *notizie e documentazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;*

- *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal d. lgs. 231/2001;*
- *i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d. lgs. 231/2001;*
- *le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione ditali procedimenti con le relative motivazioni;*
- *i rapporti preparati dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d. lgs. 231/2001;*
- *il sistema di deleghe dell'ente.*

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all'Organo Amministrativo eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Per quanto non espressamente disciplinato in tale sezione si rinvia al regolamento dell'Organismo di vigilanza facente parte integrante del presente modello.

L. SISTEMA DISCIPLINARE.

1. Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale. delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni inderogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale. Nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè, le norme pattizie di cui ai Contratti collettivi applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

3. Sanzioni per i dipendenti cui si applica il CCNL di categoria

In applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" già contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale e nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dal CCNL, il dipendente che abbia tenuto un comportamento non conforme alle regole previste nel Modello Organizzativo incorre nei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:

– richiamo verbale,
– richiamo scritto,
– multa non superiore a/l'importo di quattro ore della retribuzione;
– sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.

Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità.

È altresì consentito l'istituto della sospensione cautelare dal servizio, con conseguente sospensione dalla retribuzione e corresponsione di un assegno alimentare pari al 50% della retribuzione, in tutti i casi in cui la gravità del comportamento tenuto elida il rapporto fiduciario e sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di contestazione e applicazione della sanzione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti al legale rappresentante dell'ente con il supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunto con diverso contratto di lavoro.

4. Misure nei confronti dei dirigenti o responsabili di area.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

5. Misure nei confronti di consulenti e *partner*.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva L'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal d. lgs. 231/2001.

M. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Comunicazione e formazione per i dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo dell'ente garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate, in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento, unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Analogamente verrà data adeguata informazione sulle sanzioni disciplinari irrogabili in presenza di una o più violazioni alle regole introdotte con il Modello. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. L'Organo amministrativo, all'atto dell'accettazione della loro nomina, deve dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice etico e dei principi di riferimento per la costruzione del modello di cui al presente documento.

2. Informativa per i Collaboratori esterni e *partner*

Saranno forniti a soggetti esterni (Consulenti e *partner*) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali utilizzate a riguardo.

3. Informativa ai fornitori

L'ente comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del d. lgs 231/2001.

N. CONTROLLI E SISTEMA DEI PROTOCOLLI IN SINTESI:

La Società ha condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello dell'Ente individui, infatti, le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di cui al medesimo Decreto.

È stata, quindi, condotta l'analisi delle attività aziendali di FG Noleggi srl e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare le aree di attività aziendale a rischio in cui possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, gli esempi di possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione

delle fattispecie di reato (processi strumentali/funzionali).

La valutazione del grado di rischio, cui è esposta la Società, è stata effettuata in sede di mappatura delle attività aziendali, con riguardo a ciascuna attività sensibile e processo strumentale/funzionale, sulla base di considerazioni di tipo quantitativo e qualitativo che hanno tenuto conto, a titolo esemplificativo, di alcuni fattori quali la frequenza dell'accadimento, dell'evento o dell'attività, della gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati nonché del danno di immagine derivante dalla possibile realizzazione di condotte illecite nelle attività a rischio.

Anche in considerazione delle attività caratteristiche di FG Noleggi srl le aree a rischio rilevate hanno riguardato in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed i reati ambientali.

Il sistema dei protocolli

La Società ha adottato un sistema di protocolli volte alla prevenzione dei reati, ed in particolare dei reati presupposto della responsabilità *ex* D.Lgs 231/2001. Tali procedure sono raccolte nella parte speciale.

Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso un sistema di protocolli ed altri strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

Il sistema di organizzazione della Società deve, inoltre, rispettare i requisiti fondamentali di: esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali; precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi di controllo interno:

Norme comportamentali

- Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizione di ruoli e responsabilità

- La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Segregazione dei compiti

- All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro

che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Attività di controllo e tracciabilità

- Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati *report di monitoraggio* che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti informatici riguardanti attività sensibili, sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Revisore unico o a organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, il sistema di controllo in tema di 231 deve prestare attenzione alle seguenti attività sensibili:

1. *Gestione degli acquisti di beni e servizi, con particolare riferimento alle gare pubbliche e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
2. *Gestione delle consulenze, degli incarichi professionali e dei fornitori*
3. *Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni, e delle relazioni con le autorità pubbliche, gli organi di regolazione, vigilanza e controllo, anche in occasione di verifiche ispettive;*
4. *Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità*
5. *Gestione della tesoreria e della contabilità;*
6. *Gestione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro;*
7. *Gestione delle prescrizioni ambientali;*

8. *Selezione, assunzione e sviluppo delle risorse umane*;
9. *Gestione del contenzioso.*

Il Modello è completato dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Codice Etico
- Organigramma
- Risk Assessment

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello i seguenti documenti interni:

- il Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Tali documenti sono conservati e aggiornati a cura delle Funzioni competenti.